



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 Aprile 2024, ordinanza n. 3935 – sanatoria art. 36 DPR 380/2001 – accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi abusivi realizzati ante vincolo – applicabilità artt. 146 e 167 Dlgs 42/2004

Il Giudice Amministrativo affronta, con provvedimento interlocutorio, la questione dell'applicabilità del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 Dlgs 42/2004 ai fini dell'accertamento di conformità di abusi edilizi commessi su beni vincolati prima dell'imposizione del vincolo stesso (nel caso di specie, il primo piano di un'abitazione realizzato dopo la scadenza del titolo edilizio e, quindi, in assenza di titolo edilizio, in area vincolata in un momento successivo).

Il Giudice di primo grado aveva dichiarato l'illegittimità del parere con cui la Sovrintendenza aveva rigettato la domanda di accertamento per inammissibilità, cioè perché essa si riferiva ad intervento non rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 167, comma 4 e aveva ipotizzato l'avvio di diversa istanza conforme a quanto indicato nel parere dell'Ufficio Legale del MIC 12385/2016: con tale nota il MIC aveva ritenuto applicabile, in queste ipotesi, l'art. 146 del DLgs 42/2004, ad esclusione, però, del comma 4, che nega autorizzazioni in sanatoria se non nei limiti di quanto consentito ai sensi dell'art. 167 e, quindi, ammettendo alla valutazione anche interventi diversi da quelli strettamente considerati dall'art. 167, comma 4.

Il TAR aveva, invece, ritenuto che, per analogia (accertamento che avviene ex post, valutazione di compatibilità con un vincolo, anche se sopravvenuto), si dovesse applicare l'art. 167 o, per meglio dire, le modalità procedimentali ali dell'art. 167, ma senza i limiti del comma 4 del medesimo art. 167: sostanzialmente, secondo il TAR di provenienza, la Sovrintendenza avrebbe dovuto esprimersi ai sensi dell'art. 167, non rigettare per inammissibilità.

L'appello della Sovrintendenza rimette in gioco la questione, sostenendo che queste ipotesi non sono prive di disciplina – tanto da dover ricorrere ad interpretazioni analogiche –, anzi che esse vanno regolate applicando in pieno sia l'art. 146 che l'art. 167, compresi i rispettivi commi 4: l'art. 146, da un lato, impone l'autorizzazione in via preventiva e presuppone un vincolo già esistente, dall'altro, al comma 4, prevede la sanabilità ex post solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 167, comma 4. Questo limite, secondo la Sovrintendenza, si applicherebbe sempre, perché la norma non dà rilievo al fatto che il vincolo sia preesistente o meno, bensì solo ad un "accertamento di natura tecnica legato all'ampliamento o meno delle superfici rispetto a quelle originarie".

Il fatto che il vincolo sia successivo, quindi, varrebbe ad escludere l'illiceità e l'applicazione delle sanzioni, ma lascerebbe intatta la sanabilità delle sole ipotesi dell'art. 167, comma 4.

Sul punto il Consiglio di Stato non si pronuncia, bensì chiede alla Sovrintendenza di prendere una posizione in punto improcedibilità del ricorso: poichè l'accoglimento dell'appello sembra finalizzato a far sì che il Giudice "faccia propria l'interpretazione" che ammette l'applicazione dell'art. 167, comma 4, esso non avrebbe effetto concreto sulla sentenza appellata, che ha dichiarato illegittimo il parere sovrintendentizio per aver respinto la domanda di accertamento per inammissibilità della procedura ex art. 167...

E' auspicabile, quindi, che la vicenda si chiuda con una sentenza di merito del Consiglio di Stato, tale da contribuire a fare chiarezza su procedura, termini, parametri di valutazione e limiti applicativi dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi abusivi ante vincolo.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007462&nomeFile=202403935_18.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
